Codice A1404C
D.D. 2 aprile 2024, n. 229
D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 - Rinnovo Accordo-quadro, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016. Approvazione stipula convenzione con l'ASL TO5 per la collaborazione della Dott.ssa Maria Rita D'ANNA.

ATTO DD 229/A1400B/2024 DEL 02/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 – Rinnovo Accordo-quadro, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016. Approvazione stipula convenzione con l'ASL TO5 per la collaborazione della Dott.ssa Maria Rita D'ANNA.

Vista la legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 che ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Vista la D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 con la quale è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Vista la successiva Determinazione della Direzione Sanità n. 90 del 09.02.2018 con cui è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Vista la D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 con cui è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, in parziale sanatoria dall'1/1/2023 al 31/12/2028, l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale, tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Ritenuto opportuno, ai sensi della D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023, stipulare con l'ASL TO5 apposita convenzione per la collaborazione della Dott.ssa Maria Rita D'Anna, Dirigente medico presso S.C. Recupero e Rieducazione funzionale ASL TO5, per attività di supporto al "Settore regionale Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica" in ambito di assistenza integrativa e protesica, come specificato nella convenzione medesima.

Dato atto che con nota prot. n. 3139/A1400B del 07.02.2024 a firma del Direttore della Direzione Sanità è stato richiesto l'assenso per l'attivazione della collaborazione con la Dott.ssa Maria Rita D'Anna.

Preso atto che con Deliberazione n. 209 del 18.03.2024 il Direttore Generale dell'ASL TO5 ha approvato la stipula della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata di 6 mesi.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Ritenuto di procedere, per quanto sopra espresso, alla stipula della Convenzione per la collaborazione della Dott.ssa Maria Rita D'Anna, per l' attività di supporto al "Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica" " in ambito di assistenza integrativa e protesica, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con un impegno orario di 16 ore settimanali distribuite in due giorni/settimana.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- DD n. 90 del 09.02.2018;
- D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023;
- Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO5 n. 209 del 18.03.2024;

determina

- di provvedere alla stipula della Convenzione con l'ASL TO5, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 04/04/2023, della Dott.ssa Maria Rita D'Anna, Dirigente medico presso S.C. Recupero e Rieducazione funzionale ASL TO5, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno di 16 ore settimanali distribuite in due giorni/settimana;

- di stabilire che la collaborazione, della durata di 6 mesi a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Allegato

REP. N.

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA MARIA RITA D'ANNA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO DEL SETTORE "ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA"

Premesso che:

La Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e che, in tale ottica, si collocano forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria nonché alle attività ad esse collegate.

Queste collaborazioni hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali e creato un sinergismo culturale, tecnico, scientifico ed amministrativo, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

È interesse comune proseguire i rapporti in atto ed ulteriormente sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali propri di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 prevede espressamente che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali

rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con D.G.R. n. 39–6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, è stato approvato l'Accordo-quadro per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per l'utilizzo, da parte della Regione, di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda cui affidare, mediante convenzioni attuative, specifici incarichi regionali.

Con D.G.R. n. 21–6702 del 04/04/2023, è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, in parziale sanatoria dall'1/1/2023 al 31/12/2028, l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 con Deliberazione n. 209 del 18.03.2024, ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del .... ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità Dott. Antonino SOTTILE, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte, 1.

E

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 (C.F.06827170017), nella persona del

Direttore Generale Dott. Angelo Michele PESCARMONA, domiciliato per la carica ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Azienda, in Chieri (TO), Piazza Silvio Pellico n. 1.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente le attività relative all'assistenza integrativa e protesica per il perseguimento delle seguenti finalità:

- assicurare un uso appropriato delle risorse economiche;

- assicurare l'omogeneità su tutto il territorio regionale delle attività in materia di assistenza integrativa e protesica da parte delle Aziende Sanitarie Regionali.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di avvalersi, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica, della collaborazione della Dott.ssa Maria Rita D'Anna, nata ……, C.F. ……, profilo professionale: Dirigente Medico di primo livello, qualifica professionale: Dirigente medico presso dirigente S.C. Recupero e Rieducazione funzionale ASL TO5.

3. L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Maria Rita D'Anna ha la durata pari a mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con impegno orario fissato in n° 16 ore/settimana distribuite in n° 2 (due) giorni/settimana.
L'assegnazione prevede l'impiego della Dott.ssa Maria Rita D'Anna presso il Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Maria Rita D'Anna è tenuta all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1–602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La Dott.ssa Maria Rita D'Anna resterà a tutti gli effetti dipendente di ASL TO5.
Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento.

7. Nessun onere è a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per

recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo delle procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione, il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo–funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Maria Rita D'Anna è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza nonché ogni altro strumento, informatico e non, che le sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE
DIREZIONE SANITA'
DOTT. Antonino SOTTILE
(Firmato in formato digitale)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASL TO5
DOTT. Angelo Michele PESCARMONA
(Firmato in formato digitale)